



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA COMUNITA' ROTALIANA – KÖNIGSBERG AL 31.12.2023 E RICOGNIZIONE PERIODICA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

Redatto ai sensi dell'art. 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm., dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27 e del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art.18 della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia. La Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina l'attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario. La Giunta Provinciale definisce una organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni ed approva linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare le sinergie operative, svolgimento compiti e coordinamento degli statuti e delle attività per il perseguimento degli obiettivi strategici.

Il medesimo articolo prevede che è compito della Giunta Provinciale definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall'art.15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il comma 3 bis prevede che la Giunta Provinciale venga autorizzata ad effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti e alienazioni di azioni o di quote di società di capitali.

Il comma 3 bis 1 stabilisce invece che la Provincia provvede, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma.

Con l'entrata in vigore dell'art.7, della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge provinciale che dispone, in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, è stato previsto che in prima applicazione la Provincia e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, dovevano effettuare, in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della legge provinciale 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni da alienare. La norma prevede peraltro che fermo restando quanto stabilito sopra alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (T.U.S.P.) in attuazione al piano di "*revisione straordinaria delle partecipazioni*" di cui all'art. 24 della

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

stessa disposizione normativa, prevede che gli enti locali a partire dal 2018, si trovano di fronte ad un nuovo adempimento consistente nel provvedere con cadenza periodica (annuale) ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 175/2016.

Il decreto legislativo 201/2022 recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica”* in sede di prima applicazione ha previsto ulteriori specifici adempimenti per i Comuni con popolazione sopra i 5000 abitanti o loro forme associative, da porre in essere annualmente, per quanto attiene alla ricognizione dei servizi pubblici affidati dagli Enti.

Prevede comunque l'art.30 del decreto legislativo n.201/2022 recante *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”* che i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e loro forme associative in relazione al proprio ambito o bacino del servizio effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva anche la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

La ricognizione è pertanto contenuta in apposita relazione ed è aggiornata ogni anno contestualmente all'assetto delle società partecipate di cui all'art.20 del decreto legislativo n.175 del 2016. Nel caso di affido a società in house la relazione costituisce appendice della relazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione riguarda solo i servizi affidati da tali enti con esclusione dei servizi a rete affidati da altri enti che insistano nel medesimo territorio che abbiano affidato i medesimi servizi in forma aggregata con altri Comuni. Riguarda inoltre la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17 comma 3 ovvero a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi i settori legati al trasporto pubblico locale, al servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di *“ogni servizio affidato”* riferendosi a tutti quei servizi esternalizzati dall'Amministrazione con esclusione di quelli gestiti in economia in quanto sottratti al mercato. La ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non di rilevanza economica pertanto:

- va effettuata per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidata pur se non sono stati predisposti gli indicatori di cui agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 201/2022;
- tali servizi possono essere affidati in concessione o in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara.

La definizione di servizio pubblico locale non è immutabile e questa dipende dai territori e l'ente affidante è tenuto, nella sua autonomia, a verificare se rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione oggetto della presente relazione. Sono invece esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica quali i servizi sociali, socio-assistenziali e quelli culturali. Obiettivo finale della ricognizione è comunque quella di comprendere se l'ente erogante sia ragionevolmente efficiente e il servizio sia effettuato in modo economico ed efficace per l'utenza.

A tal proposito, nella relazione tecnica al rendiconto 2023 della Provincia Autonoma di Trento, con riferimento ai servizi pubblici locali è stata svolta dalle strutture provinciali una riflessione sull'applicabilità alla Provincia Autonoma di Trento del decreto legislativo 201 del 23 dicembre 2022. Nel documento viene precisato che la norma statale non dovrebbe essere di diretta applicazione in quanto materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”* quindi di competenza primaria della Provincia. In proposito peraltro la Corte dei Conti, nella relazione al rendiconto ha osservato che persiste per la Provincia

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

l'obbligo di adeguamento al decreto legislativo 201/2022 posto che, come rilevato nel programma stesso, l'ordinamento provinciale si discosta dalla disciplina nazionale. Ribadisce inoltre che il decreto legislativo oltre a costituire diretta attuazione del diritto dell'unione Europea, a tutela e promozione della concorrenza, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale, qualifica tutte le proprie disposizioni come *"norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica"* e sono applicate nella Regione a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 sottoscritto tra Provincia e Consiglio delle Autonomie è stato condiviso di introdurre, nell'ambito dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, misure di semplificazione per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti rispetto alle verifiche periodiche della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di unificare la tempistica con quella prevista per gli adempimenti recanti dal programma di riordino societario.

Non essendo intervenute nuove diverse disposizioni da parte della Provincia, la Comunità ha ritenuto di adottare un unico atto relativo alla ricognizione delle società partecipate al 31.12.2023 unitamente alla ricognizione dei servizi pubblici locali.

La presente relazione è quindi suddivisa in due parti. Nella prima viene effettuata la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2023, mentre nella seconda parte si ottempera all'adempimento previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 201/2022 con la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

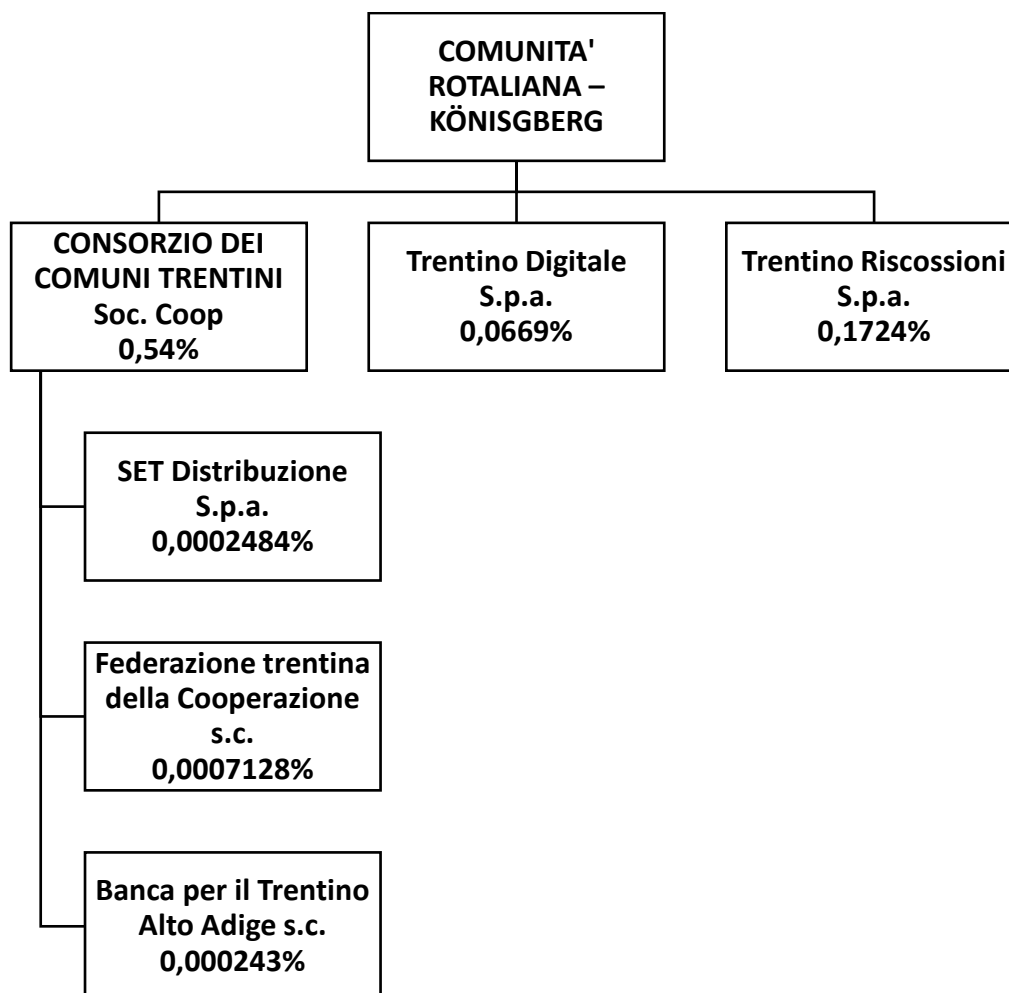
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

2. RICOGNIZIONE SOCIETÀ' PARTECIPATE DELLA COMUNITA'



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Con deliberazione consiliare n. 17, dd. 18.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni della Comunità Rotaliana - Königsberg ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, disponendone, per le motivazioni in esso riportate il mantenimento.

Con deliberazione consiliare n. 28 di data 21.12.2018 sono stati approvati la revisione periodica e il censimento annuale delle partecipazioni possedute dalla Comunità Rotaliana - Königsberg; con il medesimo provvedimento è stata altresì effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017 in conformità alle disposizioni impartite dal MEF.

Con successiva delibera del consiglio n. 28 di data 19.12.2019 e Atto del Commissario n. 36 di data 10.12.2020 si è provveduto all'aggiornamento della revisione periodica ed al censimento annuale delle partecipazioni possedute dalla Comunità Rotaliana - Königsberg rispettivamente per l'anno 2019 e 2020, nonché alla loro relativa ricognizione rispettivamente alla data del 31.12.2018 e 31.12.2019.

Con provvedimento del 09 dicembre 2021, nr. 167, il Commissario della Comunità Rotaliana - Königsberg ha approvato la revisione periodica ed il censimento annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2020.

La ricognizione è stata successivamente aggiornata con specifico provvedimento, precisamente con deliberazione consiliare n.10 dd. 28.12.2022 e con deliberazione consiliare n. 21 di data 21.12.2023.

Nel corso dell'anno 2023 la partecipata Trentino Digitale Spa ha effettuato un aumento di capitale sociale mediante un sovrapprezzo azioni proporzionalmente al numero delle azioni possedute da ogni Socio. Pertanto, ancorché il numero ed il valore delle azioni possedute dalla Comunità di Primiero sia rimasto invariato, la percentuale di partecipazione societaria dell'Ente si riduce passando dal 0,0831% al 0,0669%.

Si prende inoltre atto che nel mese di dicembre 2023 si è tenuta la fusione fra la Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra s.c. con la Cassa rurale Novella e Alta Anaunia. Nasce così un nuovo soggetto nell'ambito del credito cooperativo regionale, che prende il nome di Banca per il Trentino Alto Adige s.c..

Quanto sopra premesso, risulta dagli atti d'ufficio che al 31.12.2023 la Comunità deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

partecipazioni dirette:

- ✓ Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa – quota partecipazione: 0,54%
- ✓ Trentino Riscossioni Spa – quota partecipazione: 0,1724%
- ✓ Trentino Digitale Spa – quota partecipazione: 0,0669%

partecipazioni indirette:

- ✓ SET Distribuzione Spa – quota di partecipazione 0,0002484% tramite Consorzio dei Comuni Trentini s.c.;
- ✓ Federazione trentina della Cooperazione – Società cooperativa – quota di partecipazione n. 0,0007128% tramite Consorzio dei Comuni Trentini s.c.;
- ✓ Banca per il Trentino Alto Adige s.c. (già Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.) – quota di partecipazione 0,002376% tramite Consorzio di Comuni Trentini s.c..

Con il presente aggiornamento si espongono le motivazioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute dalla Comunità Rotaliana - Königsberg, **tranne che:**

- La indiretta **Banca per il Trentino Alto Adige s.c.** (già Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – BCC s.c.) detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., società in house providing, viene confermato il piano di razionalizzazione in quanto Società non indispensabile

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

per il perseguimento delle finalità dell'Ente individuate dall'art. 24, della L.P. n. 27/2010.

La partecipazione della Comunità alle **Società Trentino Digitale Spa** e **Trentino Riscossioni Spa** (cosiddette società di sistema) è legittimata in quanto costituite dalla Provincia autonoma di Trento dove in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali ed in altri si occupano invece di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame). L'adesione da parte della Comunità è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società e dalle finalità.

Trattandosi peraltro di società "in-house", la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto di servizi e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. Si rileva inoltre che la partecipazione della Comunità è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun risparmio per l'Ente.

Le attività espletate da Trentino Digitale S.p.a. e Trentino Riscossioni S.p.a. sono quindi da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il controllo sulle suddette società è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza; spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (I) degli organi amministrativi; (II) degli organi di controllo, (III) delle strutture aziendali; (IV) riduzione delle relative remunerazioni.

Nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e che nessuna svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Tale criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo Trentino Trasporti Esercizio: in tale caso il bacino di utenza della società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.P. 3/2006.

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità al **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si rammenta che il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Il ruolo e le funzioni del Consorzio dei Comuni Trentini, a partire dall'anno 2006, hanno subito una significativa ed importante integrazione dovuta all'istituzione, con L.P. 15 giugno 2005 n. 7, del Consiglio delle autonomie locali (istituito in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, per assicurare la partecipazione degli Enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Trento) e più precisamente al coinvolgimento del Consorzio dei Comuni Trentini nella gestione degli aspetti legati all'organizzazione e al funzionamento di tale nuovo Organismo di rappresentanza delle Autonomie Locali Trentine.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Con modifica statutaria, approvata dall'Assemblea dei soci in data 20 dicembre 2017, il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa è diventato una società in house degli enti pubblici soci. Essi costituiscono la totalità della compagine sociale ed esercitano in forma congiunta il controllo analogo sulla Cooperativa, ai sensi delle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di contratti pubblici e società a partecipazione pubblica.

Gli adeguamenti statutari hanno riguardato in particolare:

- assicurare il controllo congiunto dei soci sull'attività del Consorzio in conformità alle linee ANAC (c.d. controllo analogo) con forme di controllo ex ante, ex. post, ecc.;
- la revisione degli scopi sociali dell'impresa per il vincolo di attività esclusiva di cui all'art.4 del D.Lgs. n.175/2016;
- l'introduzione del vincolo di operatività prevalente (almeno l'80%) a favore dei soci;
- l'allineamento dell'organizzazione alle prescrizioni a carico delle società pubbliche, derivanti queste in parte direttamente dal TUSP e dalla legge provinciale n.19/2016 (politiche contenimento dei costi di funzionamento, composizione organi di governo, compenso amministratori);
- l'obbligatorietà del collegio sindacale.

Per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. la Comunità Rotaliana - Königsberg partecipa indirettamente nelle seguenti società partecipate:

- **SET Distribuzione Spa** si occupa della gestione degli impianti e fornitura del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento; acquisizione impianti di distribuzione dell'energia elettrica ubicati nel territorio provinciale nei confronti dell'Enel e delle sue società controllate; gestisce ed implementa il servizio di distribuzione dell'energia elettrica; gestisce impianti di illuminazione pubblica; realizza e gestisce infrastrutture tecniche destinate alla ricerca di veicoli elettrici; realizza reti di comunicazione da mettere a disposizione anche degli operatori di telecomunicazioni.
- **Federazione Trentina della Cooperazione s.c.** è un'organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta, operante sul territorio della Provincia di Trento. La mission della Federazione è contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa.
- **Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.):** partecipazione da razionalizzare si rinvia al successivo punto 3).

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

3. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c. è la principale Banca di Credito Cooperativo del Trentino. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e agisce in coerenza con i principi delle linee guida della cooperazione trentina. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Nel mese di dicembre 2023 si è tenuta la fusione fra la Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra s.c. con la Cassa rurale Novella e Alta Anaunia. Nasce così un nuovo soggetto nell'ambito del credito cooperativo regionale, che prende il nome di **Banca per il Trentino Alto Adige s.c.**

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop., società detentrica della quota di partecipazione diretta, su indicazione delle amministrazioni che ne condividono il controllo ha avviato la procedura di dismissione della partecipazione in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente individuate dall'art. 24, della L.P. n. 27/2010. In data 29 maggio 2020 è stato emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini apposito avviso pubblico di alienazione che però non ha avuto successo in quanto nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione.

L'Assemblea dei Soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023 ed alla luce dei precedenti tentativi di alienazione della partecipazione infruttuosamente esperiti, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto a ciò prodromico. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verificano le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.

Si conferma quindi la razionalizzazione della partecipazione indiretta Banca per il Trentino Alto Adige s.c. (già Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.), detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., società in house providing, in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente individuate dall'art. 24, della L.P. n. 27/2010, confermando nella sostanza quanto già esposto nei precedenti aggiornamenti al piano Triennale delle partecipazioni possedute dalla Comunità di Rotaliana - Königsberg.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

4. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLA COMUNITA' ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Premessa

Il decreto legislativo 201/2022 rileva che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati, con esclusione dei servizi a rete affidati da altri enti che insistano nel medesimo territorio e che abbiano affidato i medesimi servizi in forma aggregata con altri Comuni. Riguarda inoltre la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17 comma 3 ovvero a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi i settori legati al trasporto pubblico locale, al servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di *“ogni servizio affidato”* riferendosi a tutti quei servizi esternalizzati dall'Amministrazione con esclusione di quelli gestiti in economia in quanto sottratti al mercato. La ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non di rilevanza economica pertanto:

- va effettuata per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidata pur se non sono stati predisposti gli indicatori di cui agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 201/2022;
- tali servizi possono essere affidati in concessione o in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara.

La definizione di servizio pubblico locale non è immutabile e questa dipende dai territori e l'ente affidante è tenuto, nella sua autonomia a verificare se rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione della presente relazione. Sono invece esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica quali i servizi sociali, socioassistenziali e quelli culturali. Obiettivo finale della ricognizione è comunque quella di comprendere se l'ente erogante sia ragionevolmente efficiente e il servizio sia effettuato in modo economico ed efficace per l'utenza.

Normativa di riferimento e ambito oggettivo servizi oggetto della ricognizione per effetto della specifica competenza in materia della Provincia Autonoma di Trento.

Il decreto legislativo n.201/2022 che prevede specificatamente quanto segue:

- **ai sensi dell'art. 2** si intendono per *«servizi di interesse economico generale di livello locale»* o *«servizi pubblici locali di rilevanza economica»*: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- **ai sensi dell'art. 3 - Principi generali del servizio pubblico locale**
 - comma 1 *“I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.”*
 - comma 2 *“L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati,*

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.”

- comma 3 *“Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.”*
- **ai sensi dell’art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà**
 - comma 1 *“Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.”*
 - comma 2 *“Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.”*
 - comma 3 *“Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.”*
 - comma 4 *“I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.”*
 - comma 5 *“La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”*
- **ai sensi dell’art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale**
 - comma 1 *“Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*
 - b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*
 - c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;*
 - d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” –*
 - comma 2 *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente*

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30."

- *comma 3 "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni."*

La ricognizione riguarda solamente i servizi pubblici locali di rilevanza economica per cui ne sono esclusi quelli privi di rilevanza e quelli strumentali. I Servizi pubblici gestiti dalla Comunità che rientrano nell'ambito delle fattispecie previste dal decreto legislativo n.201/2022 sono i seguenti:

- a) servizio di ristorazione scolastica;
- b) servizio nido intercomunale.

La Comunità Rotaliana - Königsberg non è tenuta alla ricognizione dei servizi di cui alle lettere a) e b) per le motivazioni che vengono nel seguito esplicitate.

a. Servizio di ristorazione scolastica

La legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" disciplina, al titolo V, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio. All'art. 72 si precisa che il diritto allo studio nell'ambito del sistema educativo provinciale si realizza attraverso i seguenti servizi e interventi:

- a) servizio di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane e in alternativa al trasporto per il rientro nel pomeriggio;
- b) fornitura di libri di testo in comodato d'uso o in proprietà, a cura delle istituzioni scolastiche e formative, nei limiti di quanto stabilito dal comma 2;
- c) riconoscimento delle spese di convitto e alloggio con riferimento alla frequenza di istituzioni scolastiche o formative non presenti nell'ambito territoriale di residenza;
- d) copertura assicurativa per gli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo nonché per i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
- e) assegni di studio per gli studenti meritevoli, per far fronte alle spese di convitto e alloggio, alle spese per la mensa, per le spese di trasporto, per l'acquisto di libri di testo per gli studenti frequentanti scuole fuori provincia e per le spese per tasse d'iscrizione e rette di frequenza non comprese in altri interventi di sostegno provinciali;
- f) borse di studio;
- g) servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- h) altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti che ricorrono a tali servizi in comuni diversi da quello di residenza. Con Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104-Leg. è stato regolamentato in Provincia di Trento l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ex. artt.71, 72, 73 della legge provinciale n. 5/2006.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Con Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. recante “*Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino*” la Provincia autonoma di Trento ha definito la nuova architettura istituzionale per l’esercizio della potestà amministrativa locale, trasferendo ai Comuni alcune potestà amministrative con riferimento a funzioni amministrative trasferite ai sensi di legge con obbligo di gestione in forma associata tramite le Comunità di Valle. L’art. 8 della legge provinciale n. 3/2006 prevede in particolare che sono trasferite ai Comuni, con l’obbligo di esercizio associato mediante la Comunità le funzioni amministrative di competenza provinciale tra le quali l’assistenza scolastica che comprende il diritto allo studio.

La Comunità gestisce pertanto la competenza in materia di diritto allo studio, che comprende anche la gestione della ristorazione scolastica. Per quanto attiene in particolare il servizio di mensa la Provincia, con il citato Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104-Leg. (art.4) ha definito nel dettaglio una serie di aspetti legati al servizio che la Comunità è tenuta a seguire. L’art. 4, comma 4 prevede infatti che la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione indirizzi e criteri per l’applicazione del servizio in particolare definendo nello specifico:

- le caratteristiche dei prodotti alimentari, i regimi dietetici e le modalità di controllo del servizio di mensa;
- l’eventuale ammissione degli studenti;
- la definizione della tariffa massima applicabile su tutto il territorio provinciale, nonché alla graduazione del regime tariffario;
- le modalità di verifica del servizio erogato, sia in termini qualitativi e quantitativi, sia in termini economici.

Con delibera del Consiglio di Comunità n. 19 di data 30 luglio 2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra le Comunità Rotaliana – Königsberg e Paganella per la gestione associata della funzione diritto allo studio – servizi di istruzione e assistenza scolastica a far data dal 01.09.

Il sistema di affido del servizio, impone alla Comunità, di adottare specifico capitolato il cui schema è adottato dalla Provincia e che viene applicato a tutte le Comunità del territorio. Le tariffe applicate all’utenza da parte della Comunità sono state individuate dal Consiglio dei Sindaci, nei valori minimi e massimi tenendo conto dell’obbligo di raggiungimento della copertura del servizio da parte dell’utenza che deve essere superiore al 50% del costo. Le tariffe vengono calcolate su base ICEF prevedendo delle riduzioni in proporzione al numero dei figli iscritti al servizio. I criteri ICEF sono anch’essi definiti dalla Giunta Provinciale.

Il Servizio di ristorazione scolastica non rientra pertanto nelle fattispecie ricognitorie previste dall’art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022, in quanto il servizio mensa rappresenta una parte del diritto allo studio, competenza delegata dalla Provincia autonoma di Trento ai Comuni del territorio con obbligo in forma associata tramite la Comunità.

b. Servizio asilo nido

Il servizio di nido d’infanzia è un servizio di interesse pubblico a domanda individuale rivolto ai bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni. Esso fa parte del Sistema Integrato di educazione e di istruzione

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

dalla nascita fino ai 6 anni ed è finalizzato allo sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento del bambino in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione e di istruzione, promuovendo il superamento delle disuguaglianze sociali e barriere territoriali, economiche, culturali ed etniche. Attraverso il servizio di nido d'infanzia si vuole altresì sostenere la capacità educativa dei genitori favorendo la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro e la cura delle bambine e dei bambini.

La Comunità Rotaliana - Königsberg ha in essere una convenzione per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia - nido d'infanzia per gli anni educativi 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 con il Comune di Mezzocorona e il Comune di Mezzolombardo.

In conseguenza di ciò, è stato autorizzato, anche per l'anno educativo 2024/2025 l'esercizio in delega della funzione del servizio di asilo nido sovracomunale per il tramite dell'organismo accreditato cooperativa sociale La Coccinella Onlus gestore del Minidò di Mezzocorona ed è stata approvata la convenzione con la stessa per la riserva di n. 12 posti.

Il servizio di nido d'infanzia viene erogato dal 01 settembre al 31 agosto con orario di apertura 07.30 – 17.30. L'attività affidata alla Ditta è comprensiva dell'attività educativa, attività di assistenza e cura dei minori frequentanti, servizio di pulizie dei locali, servizio mensa, servizi educativi e laboratoriali ulteriori, come da offerta tecnica. La gestione amministrativa delle iscrizioni al servizio, formazione graduatoria e assegnazione del posto è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Per l'affidamento in oggetto è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 23 dd. 30.08.2023 con "La Coccinella società cooperativa sociale ONLUS" per il periodo 01.09.2023 – 31.08.2024.

Concreto andamento dal punto di vista economico del servizio

L'affidamento oggetto della presente relazione è stato aggiudicato per un importo totale, per 1 educativo, dal 1° settembre 2023 al 31 luglio 2024, di € 178.012,80.-, comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA.

Il totale dei costi riferito al servizio nido di infanzia nell'ultimo triennio è stato di:

- anno 2021: € 163.390,54;
- anno 2022: € 166.124,42;
- anno 2023: € 155.433,60.

Le tariffe applicate al servizio tengono conto:

- del valore dell'indicatore ICEF riferito al nucleo familiare;
- dei giorni di frequenza del bambino/bambina; (costo fisso di frequenza pari ad € 3,60 per giornata);
- dell'eventuale richiesta di posticipo orario e del numero di ore richiesto.

Efficienza e Qualità del servizio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

Il servizio di nido d'infanzia viene svolto tenendo prioritariamente conto delle esigenze di sviluppo armonico del bambino in quanto ogni bambino è un essere unico ed esige quindi attenzioni e risposte diversificate da parte degli educatori in un'età particolarmente importante in cui ha inizio il processo di costruzione dell'identità personale del minore. Il servizio di nido d'infanzia è un prezioso supporto per le famiglie in quanto permette di coniugare le esigenze lavorative con quelle familiari. L'accoglimento dei bambini al servizio di nido d'infanzia avviene senza discriminazione alcuna ammettendo al servizio minori di varie etnie e bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale. In particolare, per fornire un supporto attivo ai minori che presentano una certificazione ai sensi della L. n. 104/92 o, data la tenera età, sono in corso di certificazione, può essere previsto un educatore aggiuntivo dedicato ai minori con necessità specifiche.

Rispetto degli obblighi indicati nel Contratto di servizio

Il CSA prevede specificatamente gli adempimenti e gli oneri posti a carico della Ditta aggiudicataria, suddivisi per adempimenti immediatamente successivi all'aggiudicazione del servizio e adempimenti nel corso del servizio. Sono previste inoltre penali qualora il servizio sia svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte e comunque non conforme a quanto previsto dal CSA.

Risultati in capo all'Ente affidante

Benefici conseguiti dell'ente: avere offerto un importante servizio ad un'ampia fascia di cittadini consentendo ai minori di sviluppare la capacità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione e offrendo un concreto aiuto ai genitori, soprattutto se lavoratori.

Oneri a carico dell'Ente: l'Ente non sostiene alcun costo di gestione in quanto, tutti i costi relativi alla gestione dei locali di nido (interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli elettrodomestici presenti, manutenzione impianti, manutenzione giochi e aree esterne) sono a carico della cooperativa sociale ONLUS "La Coccinella".

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005